



REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI ECONOMICI DI ASSISTENZA SOCIALE

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di accesso, la gestione e l'erogazione degli interventi economici di assistenza sociale finalizzati a prevenire, superare o ridurre le condizioni di bisogno di persone singole e famiglie derivanti da inadeguatezza del reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, secondo i principi di pari opportunità, non discriminazione, universalità e diritti di cittadinanza, in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione e della legislazione nazionale e regionale vigente.
2. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

Articolo 2 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi economici di cui al presente Regolamento sono i residenti regolarmente iscritti all'anagrafe della popolazione dei Comuni aderenti alla Società della Salute Pistoiese che si trovino in condizioni di disagio socio/economico.
2. In pendenza del procedimento di cancellazione anagrafica e fino alla definizione dello stesso sono di norma sospesi tutti gli interventi economici di cui al presente Regolamento.

Articolo 3 - Finalità degli interventi

1. Gli interventi di cui al presente Regolamento sono finalizzati alla prevenzione del disagio e della marginalità sociale, laddove l'insufficienza del reddito delle famiglie o dei singoli determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.
2. Tale integrazione deve considerarsi un supporto alle difficoltà temporanee delle famiglie, in una prospettiva di recupero e reintegrazione sociale.
3. Gli interventi di cui al Regolamento vanno a integrare il più articolato sistema di provvidenze economiche erogate da altri soggetti pubblici o privati che, a vario titolo, supportano i nuclei familiari e/o i singoli. Pertanto, essi vanno posti in relazione alle altre risorse assegnate dal sistema integrato dei servizi in un'ottica di rete e sussidiarietà, anche ai fini della loro quantificazione.

Articolo 4 - Presa in carico e piano individualizzato di assistenza

1. I destinatari degli interventi economici che soddisfano le condizioni di accesso di cui al presente Regolamento saranno coinvolti all'interno di un "percorso di aiuto sociale" finalizzato a garantire il perseguimento delle finalità di cui all'art. 3.
2. La presa in carico si articola in tre momenti:
 - a) una fase di valutazione professionale del bisogno effettuata dall'assistente sociale attraverso l'ascolto e la ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono. Questa fase prevede anche la

messa in rete delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale di appartenenza, dei servizi pubblici e del privato sociale;

b) predisposizione di un piano individualizzato di assistenza partecipato, rispettando i principi di appropriatezza e di efficacia, che preveda l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare al fine di superare la condizione di bisogno;

c) verifica periodica, rapportata alla durata dell'intervento stesso, degli impegni assunti dalla persona e degli esiti dell'intervento.

3. Il progetto di presa in carico per persone che non hanno usufruito da almeno un anno di alcuna prestazione si considera concluso. Pertanto essi non possono accedere ad alcuna prestazione o intervento di assistenza sociale, se non previa ridefinizione del piano individualizzato di assistenza di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.

Art. 5 – Definizione della condizione di disagio socio-economico

1. Per situazione di disagio socio-economico si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) insufficienza del reddito e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita;
- b) incapacità di provvedere a se stessi;
- c) presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o, comunque, rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali a valenza economica;
- d) presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
- e) assenza di persone obbligate a prestare gli alimenti, così come previsto e nell'ordine del titolo XIII del C.C.

2. Si stabilisce che nella valutazione per l'accesso agli interventi di cui al presente Regolamento, oltre al nucleo familiare del richiedente, vengono considerate anche le persone obbligate a prestare gli alimenti, così come previsto alla lettera e) del comma 2.

3. I criteri atti ad orientare la valutazione professionale di competenza dell'assistente sociale vanno graduati in relazione alle diverse tipologie di bisogno, secondo quanto previsto all'Art.8 Comma 1 del Regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali e socio-sanitari della Società della Salute Pistoiese”.

4. Ai fini della valutazione della condizione di bisogno, la capacità economica delle persone si misura sulla base dell'ISEE ordinario secondo la normativa vigente.

5. In caso di ISEE pari a € 0 e, comunque, con valore inferiore alla soglia di minimo vitale così come definita al successivo Art. 6, verranno presi in considerazione, anche a seguito di autocertificazione, altri indicatori della situazione socio-economica dei richiedenti individuati come possibili determinanti di reddito (come, ad esempio, possesso di vetture o motocicli di cilindrata superiore a 1400 cc, possesso di più di un'autovettura ecc.) stabiliti annualmente dalla Giunta della SDS Pistoiese con apposito atto.

6. Per la formulazione dei progetti personalizzati di aiuto è condizione indispensabile l'instaurarsi di una relazione di fiducia fra il richiedente e il Servizio Sociale Professionale, in assenza della quale è impossibile attuare qualunque forma di intervento.

Tali progetti sono subordinati ad azioni di monitoraggio e di verifica in merito all'efficacia dell'intervento e all'adesione partecipata del soggetto. Possono, pertanto, essere sospesi, modificati o totalmente riformulati sulla base di nuovi obiettivi.

7. Qualora sia riscontrata l'intenzionalità (seppur in presenza di competenze e capacità personali) a non ottemperare quanto concordato nei progetti individualizzati, i contributi possono essere negati o interrotti.

8. Qualora il cittadino richiedente il beneficio abbia provocato la situazione di bisogno in cui versa (es. auto licenziamento, spese irrazionali, indebitamenti sproporzionati e non necessari), possono essere al massimo garantiti benefici economici per la sussistenza (buoni spesa/pasto) per un periodo di sei mesi e comunque non superiore a un progetto concordato.

9. I sostegni economici possono essere concessi sia in concorso con l'erogazione di altre prestazioni o servizi, sia in forma alternativa o essere erogati nella forma di esonero dal pagamento di servizi per un totale di spesa pari al massimo concedibile.

10. Tutti i benefici devono avere, come riferimento, la soglia del minimo vitale rapportata al numero dei componenti il nucleo familiare anche tramite l'apposita scala di equivalenza.

Art. 6 - Definizione del minimo vitale

1. Per "minimo vitale" si intende la soglia di natura economica al di sotto della quale l'individuo e il suo nucleo familiare non dispongono di risorse finanziarie per i più elementari e fondamentali bisogni del vivere quotidiano.

2. La SDS Pistoiese assume, quale soglia di accesso, riferita a un nucleo familiare composto da un solo individuo, rapportato alla scala di equivalenza, il valore corrispondente all'importo mensile dell'Assegno sociale I.N.P.S. riferito all'anno in corso. Tale soglia è soggetta a revisione annuale, con analogo riferimento I.N.P.S., deliberata in sede di Giunta.

3. I limiti previsti possono essere superati in presenza di particolari ed eccezionali situazioni di disagio opportunamente documentati e a seguito di attenta valutazione del servizio sociale professionale, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, di anno in anno deliberati, e per progetti limitati nel tempo.

Articolo 7 - Determinazione della situazione economica del richiedente

1. Ai fini della valutazione della situazione economica del richiedente si considera il nucleo familiare così come identificato dall'art. 3 del D.p.c.m n. 159/2013.

Articolo 8 - Decorrenza delle prestazioni

1. Le prestazioni previste dal presente Regolamento decorrono dalla data prevista nei singoli atti autorizzativi. Non è prevista la retroattività rispetto alla data di presentazione della domanda.

Articolo 9 – Tipologia degli interventi economici

1. Gli interventi economici disciplinati dal presente Regolamento sono i seguenti, come identificati dal Nomenclatore degli interventi e dei servizi sociali della Regione Toscana approvato con Delibera della Giunta Regionale Toscana N. 580/2009:

TRASFERIMENTI PER ATTIVAZIONE DI SERVIZI

Contributi per servizi alla persona

Sostegno economico rivolto a persone parzialmente autosufficienti o a rischio di emarginazione, che richiedono interventi di cura e di igiene della persona

Contributi economici per servizio trasporto e mobilità

Sostegno economico erogato a persone a ridotta mobilità (disabili, anziani), inclusi i contributi per i cani guida

Contributi economici per l'inserimento lavorativo (e l'inclusione sociale)

Sostegno economico finalizzato all'attivazione di percorsi di transizione al lavoro o di servizi per l'inserimento lavorativo. In questa categoria rientrano: tutoraggio e altre forme di sostegno.

Contributi economici per l'affidamento familiare di minori

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente minori con problemi familiari.

Contributi economici per l'accoglienza di adulti e anziani

Contributi in denaro alle famiglie che accolgono temporaneamente disabili, adulti in difficoltà e anziani.

INTEGRAZIONI AL REDDITO

Buoni spesa o buoni pasto

Sostegni economici che consentono di acquistare generi alimentari o consumare pasti negli esercizi in convenzione.

Contributi economici per alloggio

Sussidi economici ad integrazione del reddito individuale o familiare per sostenere le spese per l'alloggio e per l'affitto e per le utenze.

Contributi economici a integrazione del reddito familiare

Sussidi economici, anche una tantum, ad integrazione del reddito di persone bisognose.

2. Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti (o coperti in misura parziale) dal Servizio Sanitario Nazionale sono di norma respinte.

3. Le "Integrazioni al reddito" di cui al precedente comma 1, sono erogate secondo le seguenti forme:

- Contributi economici continuativi;
- Contributi economici temporanei;
- Contributi economici straordinari;
- Buoni spesa/pasto.

Art. 10 – Contributi economici continuativi

1. Sono una forma di sostegno finalizzato all'integrazione del reddito per garantire il soddisfacimento dei bisogni primari e fondamentali del cittadino. Sono destinati a persone non provviste di mezzi economici di sussistenza, prive di sostegni familiari (o, se presenti, con risorse finanziarie non sufficienti) senza congiunti obbligati per legge e donatari.

2. Tale contributo può essere erogato per la durata massima di un anno e può essere integrato o sostituito in tutto o in parte con altri benefici ad integrazione del reddito (buoni spesa/pasto, fornitura di pannolini per i neonati, esonero dal pagamento dei servizi educativi e scolastici, ecc.) per un valore economico equivalente. Sono escluse dal calcolo le integrazioni per rette relative a servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari e comunque tutti gli interventi di carattere assistenziale.

3. Per i soggetti in situazione di cronicità, riferita a condizioni sanitarie di particolare rilievo e/o di grave emarginazione sociale, adeguatamente documentate e certificate, privi di una rete familiare primaria, il limite temporale di un anno può essere superato qualora restino immutate le condizioni suddette, ivi inclusa la situazione socio-economica. Tali condizioni sono verificate annualmente dall'Assistente sociale referente.

4. Possono usufruire del contributo economico ordinario i cittadini o i nuclei che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- soggetti ultrasessantacinquenni, soli o in coppia, senza rete parentale di sostegno;
- persone con invalidità riconosciuta pari o superiore al 74% senza rete parentale di sostegno;
- persone in tutela ovvero soggetti con rete familiare danneggiante a causa della quale è stato necessario un intervento dell'Autorità giudiziaria per la nomina di figure di sostegno;
- nuclei monogenitoriali con figli minori a carico nel primo anno successivo alla separazione / vedovanza / allontanamento dalla famiglia, in assenza di rete parentale di sostegno;
- nuclei residenti nelle aree di insediamento di cittadini rom e sinti. Tali nuclei non sono identificati secondo la codificazione anagrafica ma in base alla loro reale costituzione verificata dall'Assistente sociale referente
- detenuti ed ex detenuti per i dodici mesi successivi alla fine della pena.

5. L'importo massimo annuo del contributo continuativo è pari alla somma necessaria al raggiungimento del minimo vitale. Esso è calcolato tramite detrazione dell'ISEE all'importo dell'Assegno sociale I.N.P.S. dell'anno di riferimento, moltiplicato per 12 mensilità e la differenza deve essere moltiplicata per i parametri sotto indicati, diversificati sulla base del numero dei componenti del nucleo familiare:

n. componenti del nucleo familiare	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Per ogni ulteriore componente oltre il 5°, si applica una maggiorazione del parametro di 0,35.

6. Nel caso di nuclei residenti nelle aree di insediamento di cittadini rom e sinti, in virtù delle diverse caratteristiche della loro situazione abitativa, il contributo mensile erogabile è da stabilirsi in un massimo di 50 euro per ogni componente adulto in condizione di bisogno; nel caso di presenza di figli minori, tale importo è incrementato di 20 euro per ciascun figlio, fino a un massimo di 300 euro complessive.

Art. 11 – Contributi economici temporanei

1. Sono interventi economici previsti per le persone sole o per i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più potenziali percettori di reddito abili al lavoro che, a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti, si trovino temporaneamente in assenza di redditi da lavoro o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari.

2. In particolare, l'intervento è orientato al recupero della piena autonomia economica della famiglia attraverso la rimozione degli ostacoli che hanno prodotto la non autosufficienza economica, evitando la cronicizzazione assistenziale.

3. Nel progetto individualizzato sono definiti obiettivi raggiungibili nel breve periodo, dando pieno sviluppo alle potenzialità di tutti i componenti il nucleo familiare che siano in grado di sostenere un'attività lavorativa a integrazione, anche parziale, del reddito familiare.

4. La durata del contributo non può essere superiore a sei mesi, prorogabili fino a un massimo di altri sei, e può essere integrato o sostituito in tutto o in parte con altri benefici ad integrazione del reddito

(buoni spesa/pasto, fornitura di pannolini per i neonati, esonero dal pagamento dei servizi educativi e scolastici, ecc.) per un valore economico equivalente. Sono escluse dal calcolo le integrazioni per rette relative a servizi residenziali, semiresidenziali e domiciliari e comunque tutti gli interventi di carattere assistenziale.

5. L'importo massimo del contributo è di € 300,00 mensili.

Art. 12 – Contributi economici straordinari

1. Tale intervento economico è destinato a integrare i redditi di singoli cittadini o di famiglie quando debbano affrontare situazioni che richiedono un eccezionale e straordinario onere economico.

2. L'intervento straordinario non deve sommarsi a interventi continuativi né temporanei. La concessione di un contributo straordinario determina l'impossibilità di erogazione di contributi ordinari o temporanei fino al termine dell'anno solare di erogazione. Eventuali deroghe di carattere eccezionale dovranno essere debitamente motivate e documentate.

3. L'intervento non può superare la somma annua massima definita annualmente con il provvedimento della Società della Salute ed è erogata in una o più soluzioni e comunque tenuto conto delle risorse disponibili. Per ogni erogazione il servizio sociale territoriale verifica la compatibilità tra l'entità dell'intervento economico finalizzato e gli eventuali interventi economici già concessi, nonché l'assenza di inadempienze del singolo e/o del nucleo rispetto al progetto di assistenza personalizzato concordato preventivamente.

Art. 13 – Buoni spesa/pasto

1. Gli interventi economici a integrazione del reddito previsti dal presente regolamento possono essere effettuati anche mediante la consegna di "buoni" o carte pre-pagate da spendere per l'acquisto di generi di prima necessità, presso esercizi commerciali convenzionati.

Art. 14 – Contributi economici per l'inserimento lavorativo (e l'inclusione sociale)

1. Si tratta di sostegni economici finalizzati all'attivazione di percorsi di transizione al lavoro o di servizi per l'inserimento o il reinserimento lavorativo di soggetti disabili o a rischio di emarginazione (tutoraggio, tirocini di formazione lavorativa, ecc.), nonché di interventi e di progetti di inclusione sociale volti a prevenire forme di esclusione e di isolamento e a favorire la valorizzazione e il potenziamento delle competenze individuali.

2. I destinatari dei benefici sono persone disabili accertate ai sensi della Legge 104/1992 e soggetti in situazione di marginalità e/o di fragilità sociale.

3. Gli interventi sono attivati mediante un piano individuale di socializzazione e/o propedeutico al lavoro che metta al centro la persona in assonanza con la sue caratteristiche personali, aspirazioni e potenzialità professionali.

4. I progetti prevedono l'acquisizione di ulteriori competenze e/o specializzazione, nonché di credito formativo con l'obiettivo di un ricollocamento lavorativo.

5. Tali percorsi richiedono il coinvolgimento degli Enti titolari delle competenze (Provincia e Azienda USL) e la collaborazione di figure professionali diversificate (tutor, educatore professionale, psicologo, ecc.).

6. La durata degli interventi è subordinata ad azioni di monitoraggio e di verifica in merito alla loro efficacia e all'adesione partecipata del soggetto. I percorsi possono, pertanto, essere sospesi, modificati o totalmente riformulati sulla base di nuovi obiettivi.

7. I progetti personalizzati possono prevedere una misura di sostegno economico (M.S.E.) correlata all'impegno del soggetto inserito nei percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Tale M.S.E. può integrarsi e/o sostituirsi ad altri interventi e benefici economici finalizzati (contributo per minimo vitale, contributo per pagamento affitto, ecc).

8. Il contributo erogabile per le altre attività di sostegno all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale non può essere superiore a € 250,00 mensili per un impegno massimo di 25 ore settimanali.

9. La tipologia di contributi previsti al presente articolo non è necessariamente sottoposta alla verifica della soglia del minimo vitale.

Art. 15 - Contributi economici per l'affidamento familiare di minori

1. Per quanto riguarda la regolamentazione di questa tipologia di contributi si rimanda a quanto previsto dal relativo disciplinare da approvarsi in sede di Giunta della Società della Salute Pistoiese.
2. Nelle more dell'approvazione dello stesso verrà provveduto con le modalità attualmente in essere.

Articolo 16 - Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive

1. Per l'accertamento della veridicità delle dichiarazioni sostitutive, la SDS Pistoiese effettua controlli a campione che interessano almeno il 10% dei beneficiari degli interventi economici, annualmente per quelli di cui all'art. 10 e semestralmente per i beneficiari degli interventi di cui all'art. 11, avvalendosi delle informazioni in proprio possesso e di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione.

2. Controlli specifici sono inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e delle autocertificazioni rese.

Articolo 17 - Azioni di rivalsa e sanzioni per contributi percepiti indebitamente

1. In caso di non coincidenza tra quanto dichiarato e quanto accertato, la SDS Pistoiese contatta il beneficiario dell'intervento economico per ottenere chiarimenti e/o idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati forniti, anche al fine della correzione di errori materiali o di modesta entità.

2. Qualora dal controllo emergesse la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la SDS Pistoiese provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio, con effetti a decorrere dalla data della sua attribuzione. Provvede, altresì, alla comminazione delle sanzioni previste per legge e al recupero degli arretrati, oltre agli interessi di legge, maggiorati delle eventuali altre spese.

3. I componenti il nucleo familiare per il quale sia stata accertata la non veridicità del contenuto della dichiarazione non possono inoltre più ottenere i benefici economici di cui al presente Regolamento per i due anni successivi a quello in cui è avvenuto tale accertamento.

4. La SDS Pistoiese, nei casi di dichiarazioni che possono presentare i caratteri di illecito secondo la normativa vigente, denuncia il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Articolo 18 - Disposizioni di carattere generale

1. L'avvio del procedimento di erogazione degli interventi economici di assistenza sociale avviene su istanza, mediante la compilazione di apposita modulistica approvata con apposito provvedimento dirigenziale. A tal fine il richiedente deve presentare tutta la documentazione prevista per ogni prestazione. Ove consentito, le dichiarazioni possono essere rese sotto forma di autocertificazione redatta in modo tale da consentire il successivo controllo amministrativo.

2. Tutti gli interventi sono erogati a seguito dell'istruttoria e delle valutazioni professionali di competenza dell'Assistente sociale, conformemente alle disposizioni del presente Regolamento e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili eventualmente ripartite pro quota fra i comuni consorziati. Gli interventi, su richiesta dell'Ente comunale, saranno oggetto di condivisione con il funzionario/dirigente del comune interessato, con cadenza mensile.

3. L'Assistente sociale che definisce l'istruttoria considera anche la situazione globale del nucleo familiare del richiedente sotto il profilo degli eventuali interventi economici e prestazioni in essere che concorrono a quantificare le entrate complessive del nucleo stesso, secondo la normativa vigente, come stabilito all'art. 5.

Articolo 19 – Revisione

1. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati delle decisioni, è ammessa istanza di revisione all'organo che le ha adottate, che si pronuncia entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Articolo 20 - Determinazione degli importi

1. Gli importi massimi erogabili, nonché gli adeguamenti o la revisione delle soglie previsti nel presente Regolamento sono determinati con provvedimento annuale della Giunta della Società della Salute Pistoiese.

Articolo 21 – Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento valgono i singoli Regolamenti interni degli enti associati.

2. E' fatta salva la facoltà dei singoli soci, per quanto di pertinenza dei propri bilanci, di attuare forme di contribuzione integrativa che presentino caratteristiche di miglior favore nei confronti dei cittadini richiedenti.

Articolo 22 – Norma transitoria

1. Nelle more della messa a regime da parte dell'INPS della Banca Dati delle prestazioni sociali agevolate prevista dal D.M. 8 marzo 2013, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, qualora il nucleo familiare che richiede l'intervento ne abbia percepito uno o più di uno nell'anno precedente la presentazione della DSU ISEE, l'ente erogatore, al fine di accertare il requisito economico per il mantenimento di detto intervento economico, provvederà a sottrarre dal valore ISE indicato nella relativa attestazione l'importo complessivo degli interventi economici percepiti. Tale sottrazione avverrà sino alla concorrenza dell'importo degli interventi economici dichiarati ai fini del calcolo dell'ISEE, così come previsto dall'art. 4, comma 4, lettera f) del D.P.C.M. n. 159/2013.